



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 25/22**  
Lussemburgo, 9 febbraio 2022

Sentenza nella causa T-791/19  
Sped-Pro / Commissione

## **Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che respinge una denuncia nei confronti della PKP Cargo, società controllata dallo Stato polacco, per un assertedo abuso della sua posizione dominante nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia**

*Esso esamina per la prima volta l'incidenza di carenze sistemiche o generalizzate dello Stato di diritto in uno Stato membro sulla determinazione dell'autorità garante della concorrenza nella posizione migliore per esaminare una denuncia*

Nell'ambito dell'esercizio di attività nel settore della prestazione di servizi di spedizione, la società di diritto polacco Sped-Pro S.A. (in prosieguo: la «ricorrente») si è avvalsa dei servizi di trasporto ferroviario di merci forniti dalla PKP Cargo S.A., società controllata dallo Stato polacco.

Il 4 novembre 2016 la ricorrente ha presentato una denuncia nei confronti della PKP Cargo presso la Commissione europea. In tale denuncia, essa sosteneva che la PKP Cargo aveva abusato della sua posizione dominante nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia con il suo asserito rifiuto di concludere con essa un contratto di cooperazione pluriennale alle condizioni del mercato.

Il 12 agosto 2019 la Commissione ha respinto la denuncia con la decisione C(2019) 6099 final <sup>1</sup> (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la motivazione, in sostanza, che l'autorità polacca garante della concorrenza era in una posizione migliore per esaminarla.

È in tali circostanze che la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata. A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto tre motivi, vertenti, rispettivamente, su una violazione del suo diritto a che il suo caso sia trattato entro un termine ragionevole e su un difetto di motivazione della decisione impugnata, sulla violazione del principio dello Stato di diritto in Polonia e su errori manifesti nella valutazione dell'interesse dell'Unione a proseguire l'esame della denuncia.

Con la sua sentenza del 9 febbraio 2022, il Tribunale accoglie il ricorso e annulla integralmente la decisione impugnata. In tale occasione, esso esamina per la prima volta l'incidenza di carenze sistemiche o generalizzate dello Stato di diritto in uno Stato membro sulla determinazione dell'autorità garante della concorrenza nella posizione migliore per esaminare una denuncia. Esso fornisce altresì precisazioni importanti in merito alle circostanze in cui una violazione del termine ragionevole può comportare l'annullamento di una decisione di rigetto di una denuncia in materia di concorrenza.

### **Giudizio del Tribunale**

In primo luogo, per quanto riguarda il principio del termine ragionevole, il Tribunale ricorda, da un lato, che l'osservanza di un termine ragionevole nell'espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell'Unione. L'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma altresì il

---

<sup>1</sup> Decisione C(2019) 6099 final della Commissione, del 12 agosto 2019 (caso AT.40459 – Spedizione di merci per ferrovia in Polonia – PKP Cargo).

principio del termine ragionevole di un procedimento amministrativo. Pertanto, il Tribunale sottolinea che la Commissione ha l'obbligo di statuire su una denuncia in materia di concorrenza entro un termine ragionevole. Tuttavia, il Tribunale precisa, dall'altro lato, che la violazione del principio del termine ragionevole può comportare l'annullamento di una decisione di rigetto di una denuncia solo qualora il ricorrente dimostri che il superamento del termine ragionevole ha avuto un'incidenza sulla possibilità di difendere la sua posizione nel corso di tale procedimento, il che avverrebbe in particolare se detto superamento gli avesse impedito di raccogliere o di far valere dinanzi alla Commissione elementi di fatto o di diritto relativi alle pratiche anticoncorrenziali denunciate o all'interesse dell'Unione ad istruire il caso.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sia necessario pronunciarsi sul rispetto da parte della Commissione del principio del termine ragionevole, dal momento che la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l'asserito superamento di tale termine abbia avuto un'incidenza sulla possibilità di difendere la propria posizione nel corso di tale procedimento. Di conseguenza, il Tribunale giudica infondata la censura relativa alla violazione del principio del termine ragionevole.

In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione dell'interesse dell'Unione a proseguire l'esame della denuncia, il Tribunale sottolinea che, nel caso di specie, la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che le pratiche denunciate riguardavano principalmente il mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia, che l'autorità polacca garante della concorrenza aveva acquisito una conoscenza dettagliata del settore e che, sulla base di tali fattori, detta autorità era in una posizione migliore per esaminare la denuncia. Inoltre, il Tribunale precisa che la ricorrente sostiene erroneamente che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto tener conto anche di altri fattori ai fini della valutazione dell'interesse dell'Unione ad istruire il caso. Di conseguenza, anche il motivo vertente su errori manifesti nella valutazione dell'interesse dell'Unione a proseguire l'esame della denuncia è respinto in quanto infondato.

In terzo luogo, per quanto riguarda la questione del rispetto del principio dello Stato di diritto in Polonia, il Tribunale esamina l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione era in una posizione migliore per esaminare la denuncia, tenuto conto delle carenze sistemiche o generalizzate dello Stato di diritto in Polonia e, in particolare, della mancanza di indipendenza dell'autorità polacca garante della concorrenza e dei giudici nazionali competenti in materia.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha verificato se siffatte carenze ostassero a che essa respingesse la denuncia con la motivazione che l'autorità polacca garante della concorrenza era in una posizione migliore per esaminarla. A tal fine, essa ha applicato, per analogia, l'analisi in due fasi richiesta nell'ambito dell'esecuzione dei mandati di arresto europeo al fine di salvaguardare il diritto fondamentale a un equo processo, conformemente alla sentenza *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)*<sup>2</sup>, la quale consiste nel valutare, in un primo tempo, l'esistenza di un rischio reale di violazione di tale diritto connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro in questione, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in tale Stato, e, in un secondo momento, la realtà del rischio effettivamente incorso dalla persona interessata, in considerazione delle circostanze concrete del caso di specie.

A tale riguardo, sotto un primo aspetto, il Tribunale sottolinea che il rispetto dei requisiti dello Stato di diritto è un fattore rilevante di cui la Commissione deve tener conto, ai fini della determinazione dell'autorità garante della concorrenza nella posizione migliore per esaminare una denuncia e che, a tal fine, la Commissione era legittimata ad applicare per analogia l'analisi in questione. Infatti, anche qualora esistano differenze tra le circostanze all'origine della citata sentenza e quelle all'origine della presente causa, diverse considerazioni di principio giustificano l'applicazione per analogia degli insegnamenti derivanti da detta sentenza ai fini della determinazione dell'autorità garante della concorrenza nella posizione migliore per esaminare una denuncia relativa ad un'infrazione agli articoli 101 e 102 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale rileva, anzitutto, che, al pari

---

<sup>2</sup> Sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)*, (C-216/18 PPU), v. altresì [comunicato stampa n. 113/18](#).

dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cooperazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, tra la Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e i giudici nazionali si fonda sui principi di riconoscimento reciproco, di fiducia reciproca e di leale cooperazione. Il Tribunale constata poi che la giurisprudenza impone già alla Commissione, prima di respingere una denuncia per mancanza di interesse dell'Unione, di assicurarsi che le autorità nazionali siano in grado di salvaguardare in modo soddisfacente i diritti del denunciante. Infine, il Tribunale sottolinea che il diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi a un giudice indipendente garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali riveste parimenti, come nella citata sentenza, un'importanza particolare per l'efficace applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, poiché i giudici nazionali sono chiamati, da un lato, a controllare la legittimità delle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza e, dall'altro, ad applicare direttamente tali disposizioni.

Sotto un secondo aspetto, il Tribunale sottolinea che l'esame effettuato dalla Commissione della seconda fase dell'analisi summenzionata non era conforme al diritto dell'Unione. Nel caso di specie, la ricorrente aveva fatto valere, durante il procedimento amministrativo, un complesso di indizi concreti che, a suo avviso, considerati nel loro insieme, sarebbero idonei a dimostrare l'esistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che essa corresse un rischio reale di violazione dei suoi diritti se il suo caso dovesse essere esaminato dalle autorità nazionali. Tali indizi erano relativi, in particolare, al controllo esercitato dallo Stato sulla PKP Cargo, alla dipendenza del presidente dell'autorità polacca garante della concorrenza nei confronti del potere esecutivo, al fatto che la società madre della PKP Cargo faccia parte dei membri di un'associazione il cui obiettivo sarebbe quello di difendere e di promuovere la riforma del sistema giudiziario in Polonia, alla politica clemente di cui la PKP Cargo avrebbe beneficiato da parte dell'autorità polacca garante della concorrenza, ai ricorsi proposti dal procuratore generale contro le decisioni di tale medesima autorità riguardanti la PKP Cargo, e all'incapacità dei giudici nazionali competenti in materia di diritto della concorrenza di ovviare alle carenze dell'autorità polacca garante della concorrenza a causa della loro stessa mancanza di indipendenza. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione non ha esaminato tali indizi e si è limitata, in sostanza, ad affermare che essi non erano suffragati. Constatando che la Commissione non ha esaminato in modo concreto e preciso i diversi indizi adottati dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale dichiara che la Commissione ha violato i propri obblighi derivanti dalla citata sentenza nonché il suo obbligo di motivazione.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli 📞 (+352) 4303 8575*